



Tribunale di Piacenza
Sezione Civile
Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

con l'avv. [REDACTED]

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. [REDACTED], n. 3 depositata da [REDACTED]
[REDACTED] il [REDACTED];

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C. Dott. [REDACTED];

ritenuto che dall'esame del ricorso e dalla documentazione allegata emerge come il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento; in quanto dall'elenco creditori prodotto e dall'analisi dei rapporti di debito esistenti emerge una situazione debitoria complessiva pari a euro 359.822,61, al netto delle spese prededucibili di procedura;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

precisato che i pignoramenti eseguiti sui beni del debitore non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo tale procedura concorsuale c.d. "minore" assoggettata ai principi di universalità oggettiva e soggettiva, con conseguente applicabilità analogica dell'art. 44 l.F. sicché vale la regola dell'inopponibilità alla procedura, dal momento di apertura, della assegnazione disposta in sede esecutiva; ne consegue che tutte le somme pignorate o assegnate che non siano state oggetto, prima dell'apertura della presente procedura, di concreta attribuzione al creditore pignorante/assegnatario devono essere integralmente svincolate in favore del Liquidatore e acquisite all'attivo;

Osservato che nella determinazione del limite di reddito ex art. 14 quinquies, II comma, lett. f) da escludere dalla liquidazione, risulta opportuno rifarsi ai seguenti parametri;



ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	
SPESE	IMPORTO MENSILE
Parametro ex art. 14-quaterdecies, comma 2. l. 3/2012 (rapporto per n. 1 persona con 3 figli per il 50% a carico in famiglie di 5 componenti)	€ 1.065,84
Apporto mantenimento n. 3 figli	€ 160,00

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. [REDACTED], n. 3;

P.Q.M.

- 1) **Nomina** quale Liquidatore [REDACTED];
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto; **Autorizza** il Liquidatore a subentrare nelle procedure esecutive in corso nell'interesse della massa dei creditori concorsuali;
- 3) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 4) **Ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore su tutti i beni immobili o beni mobili registrati del debitore;
- 5) **Ordina** la consegna / il rilascio di tutti i beni mobili del debitore, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo – sia posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Esaminati atti e documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, da 3 figli per i quali il soggetto è tenuto pro quota al mantenimento; che il reddito del soggetto ammonta a 1.500,0 netti mensili, **dispone** ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore proponente risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.250,0 nette mensili; dispone che tutti i redditi eccedenti tale cifra vengano acquisiti alla procedura;
- 7) Precisa che i pignoramenti eseguiti sui beni mobili del debitore non sono opponibili alla massa dei creditori e, per l'effetto, dispone che, a partire dalla data di apertura della liquidazione, tali beni siano acquisiti all'attivo della procedura;
- 8) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il



deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.

- 9) Stabilisce in quattro anni la durata della presente procedura di liquidazione;
- 10) Dispone che il liquidatore, una volta approvato lo stato passivo, proceda a ripartire le somme incamerate con cadenza almeno semestrale, comunicando i piani di riparto ai creditori e depositandoli nel fascicolo telematico per il visto di esecutività del GD;
- 11) Dispone che il liquidatore depositi nel fascicolo telematico tutti gli atti relativi alla procedura da lui compiuti e che il prelievo di somme sia autorizzato dal GD dietro istanza di emissione del relativo mandato di pagamento;
- 12) Dispone che il presente decreto sia pubblicato nell'apposita sezione del sito in internet del Tribunale di Piacenza;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Piacenza, [REDACTED]

Il Giudice
Dott. [REDACTED]